



# VERBUM E IUS

Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale /  
Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages

*a cura di*

Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello



# ***Verbum e ius***

**Predicazione e sistemi giuridici  
nell'Occidente medievale**

**Preaching and legal Frameworks  
in the Middle Ages**

a cura di

**Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello**

**Firenze University Press  
2018**

# **La predica e la norma. Osservazioni sui rapporti tra predicazione, teologia, diritto nel medioevo**

di Laura Gaffuri

Il contributo analizza il passaggio della *lex* da un inquadramento essenzialmente teologico e orientato al confronto con la Rivelazione e il diritto divino nella cultura e predicazione alto-medievali alle importanti novità successive alla redazione del *Decretum* di Graziano, quando il coinvolgimento dei predicatori nella riforma degli ordinamenti socio-economici e politici, unitamente all'osmosi tra pratiche giudiziarie e penitenza sacramentale, suscitò l'attenzione crescente dei frati per la cultura giuridica del loro tempo. In conclusione si esamina l'effettiva circolazione di una cultura religiosa e giuridica comune a predicatori e legislatori, presentando come caso-studio gli *Statuta* sabaudi del 1430.

The paper focuses on the transition of the idea of "law" from a mainly theological and exegetical framework by the high medieval culture and preaching to the important news following the drafting of the Gratian's *Decretum*, when the greater involvement of preachers in the reformation of socio-economical and political systems, along with the osmosis between judicial practices and sacramental penance, made as a result the increasing attention of the friars to the contemporary legal culture. Finally, the paper discusses the true movement of a common and shared religious and juridical culture between preachers and lawmakers, through the case-study of the Savoy *Statuta* of 1430.

Medioevo; secolo XV; Europa; legge naturale; legge eterna/divina; diritto positivo; legge e religione; ordini mendicanti; francescani; domenicani; predicazione; omelia; sermone; predicazione giuridica; penitenza sacramentale; peccato; *Statuta Sabaudie*; ducato sabauda.

Middle Ages; 15<sup>th</sup> Century; Europe; natural law; eternal/divine law; positive law; law and religion; mendicant orders; Franciscan friars; Dominican friars; preaching; homily; sermon; juridical preaching; sacramental penance; sin; *Statuta Sabaudie*; Savoy dukedom.

In ricordo di  
Phyllis Barzillay Roberts,  
nostra comune magistra.

## 1. La predicazione fra teologia e diritto

Una quindicina di anni fa, il dibattito politico italiano consegnava all'opinione pubblica un lessico rimasto fino a quel momento di uso quasi esclusivo degli studiosi e nel quale i concetti di legge naturale e legge eterna erano posti in competizione con il diritto positivo e con il principio del fondamento umano della legge e della morale. Da allora, il confronto fra Antigone e Creonte, fra una legge eterna intesa come naturale e perciò valida per tutti gli uomini e una sua *ratio* invece storica e immanente, non ha più abbandonato il dialogo fra cattolici e laici riemergendo soprattutto nelle discussioni sui temi cosiddetti antropologici<sup>1</sup>.

Il contributo del millennio medievale a questo lessico è stato determinante, avendo provveduto alla sua risemantizzazione nella teologia e nella esegesi cristiane<sup>2</sup>. Su questa tradizione e sui rapporti tra teologia, legge naturale e diritto positivo si interrogano i saggi raccolti nel presente volume, ponendo al centro della propria indagine non tanto i dibattiti e le trattazioni dotte di esegeti, teologi, giuristi e *magistri*, quanto il loro trasformarsi nella comunicazione pubblica della chiesa medievale<sup>3</sup>. L'attenzione dei singoli studi è rivolta infatti alla relazione tra la norma<sup>4</sup> e il "verbo" considerato nell'accezione non tanto (non solo) di parola rivelata quanto di comunicazione religiosa e pastorale, che intese trarre dal proprio fondamento teologico – la rivelazione trasmessa dalla Bibbia e dalla esegesi patristica dei primi secoli – regole di comportamento di validità universale.

Sul piano storiografico il tema dello studio congiunto delle culture religiose e giuridiche della civiltà occidentale è ormai uscito dai confini disciplinari della storia della Chiesa, della teologia e della canonistica, e coinvolge a pieno

<sup>1</sup> Ne dà ampiamente conto Fornero, *Bioetica cattolica e bioetica laica*, p. 78: «Rifiutando l'idea di una fonte esterna dei valori, i laici ritengono che la morale sia una costruzione totalmente umana, ovvero che sia l'uomo (anziché Dio o l'ordine naturale che ne rispecchia la volontà o legge eterna) ad essere la sorgente delle norme etiche. A differenza di quanto ipotizza la dottrina cattolica, queste ultime non sono ricavate *ex rerum natura*, cioè da una serie di strutture ontologico-naturali, bensì sono *costruite* dalla nostra intelligenza». Su questi temi si veda il contributo classico di Fassò, *La legge della ragione*, per il quale ringrazio Carlo Dolcini del suggerimento.

<sup>2</sup> Boureau, *Droit naturel et abstraction judiciaire*, pp. 1463-1488; Tierney, *Natural law and natural rights*, pp. 89-103.

<sup>3</sup> L'iniziativa da cui il volume trae la sua origine è il 18° Symposium della *International Medieval Sermon Studies Society*, svoltosi a Brescia nei giorni 20-24 luglio 2012 sul tema "Verbum" e "ius". *Predicazione e sistemi giuridici*.

<sup>4</sup> Uso il termine nel senso estensivo suggerito da Gauvard, Boureau, Jacob, de Miramon, *Les normes*, pp. 461-482.

titolo gli storici del diritto e gli storici in una prospettiva ampiamente interdisciplinare e interconfessionale. Tra le prime iniziative accademiche sull'argomento va ricordato il programma avviato nel 1982 dalla Emory University di Atlanta (USA), da cui derivarono una rivista – il «*Journal of Law and Religion*» – e un centro di studi – il *Center for the Study of Law and Religion* – diretto oggi da John Witte, Jr. Gli obiettivi del progetto sono stati espressi chiaramente anche in tempi recenti dalle parole introduttive dello stesso Witte al volume *Christianity and Law*, pubblicato una decina di anni fa dalla Cambridge University Press: indagare la «interaction of legal and religious ideas and institutions, norms and practices» al fine di comprendere sia le «religious dimensions of law» sia le «legal dimensions of religion»<sup>5</sup>.

Non c'è dubbio che da questo punto di vista l'età medievale costituisca un oggetto di studio privilegiato, per le profonde osmosi ed interlocuzioni fra teologia e diritto, liturgia penitenziale e processo giudiziario<sup>6</sup>. Non solo i padri della Chiesa e gli esegeti dell'intero millennio medievale indicarono nella Rivelazione la fonte della *lex* e ne sostennero la validità e applicabilità nella vita quotidiana, ma anche i giuristi attinsero ampiamente a quello che Diego Quaglioni – trattando di Bartolo da Sassoferrato – ha definito lo «strumentario concettuale della grande dottrina teologica» del loro tempo<sup>7</sup>. Se per i primi il richiamo al Vangelo sanciva l'inviolabilità di un sistema normativo inteso come espressione della *Ecclesia* corpo mistico di Cristo e del suo itinerario verso la Salvezza<sup>8</sup>, per i secondi il ricorso ai «materiali della tradizione teologico-filosofica» significava «innalzare la *scientia civilis* a sapere sapienziale e oracolare»<sup>9</sup>. Secondo Laurent Mayali, nella sua introduzione al numero monografico della «*Revue de l'histoire des religions*» dedicato a *L'Ordre chrétien médiéval entre le droit et la foi*, l'incontro tra cristianesimo e diritto conferì all'uno una nuova forza nel quadro di un modello normativo cristiano inteso come conforme al progetto divino, e all'altro – colto nella sua dimensione pastorale – l'equiparazione della trasgressione religiosa al crimine<sup>10</sup>.

Prima del 1140 e della redazione della *Concordia discordantium canonum* da parte di Graziano, l'impegno degli intellettuali di Chiesa fu volto soprattutto a testimoniare la superiorità del dettato neotestamentario, inteso come *norma normans*<sup>11</sup>, su ogni *lex* umana. Insieme alla letteratura patristica

<sup>5</sup> Witte, Jr., *Introduction*, p. 1.

<sup>6</sup> Per l'età medievale, lo studio delle relazioni tra istituzioni ecclesiastiche, diritto e spiritualità è stato il progetto animato in Italia, durante tutto il secondo Novecento, dalle Settimane Internazionali della Mendola, sulle quali si legga ora Andenna, *Le incidenze ecclesiologiche del Concilio*, pp. 71-86. Sui luoghi d'incontro tra diritto e teologia in età medievale, Beatrice Pasciuta – in una monografia di cui lei stessa dà un'ampia sintesi nel presente volume – lamentava l'inevitabile incompletezza di qualsiasi elenco che tenti di renderne conto: Pasciuta, *Il diavolo in Paradiso*, pp. 9-13.

<sup>7</sup> Quaglioni, *Diritto e teologia*, p. 337.

<sup>8</sup> Kuttner, *Reflections on Gospel and Law*, pp. 199-209.

<sup>9</sup> Quaglioni, *Diritto e teologia*, p. 337.

<sup>10</sup> Mayali, *Introduction*, pp. 475-482.

<sup>11</sup> Alberigo, *Fede, istituzione e "Lex fundamentalis"*, pp. 15-37.

ne fu coinvolta anche la prima raccolta di lettere di un pontefice romano. Nel *Registrum epistolarum* di Gregorio Magno<sup>12</sup> la rendicontazione della prassi papale di governo non è mai disgiunta dalla testimonianza di una concezione cristiana della giustizia, che rileggeva la *lex* romana alla luce della Verità escatologica dei Vangeli e dei primi quattro concili ecumenici, la cui autorevolezza era secondo Gregorio pari agli stessi Vangeli in quanto prima manifestazione dell'incarnarsi della legge divina nel mondo<sup>13</sup>. Non fu da meno la predicazione. Nelle *Homiliae in Hiezechielem prophetam* che lo stesso Gregorio predicò tra il 590 e il 592 nelle basiliche e nelle chiese di Roma, il papa ribadì frequentemente la superiorità e inarrivabilità della *lex divina* rispetto ai «precetti legali»<sup>14</sup>.

I parametri essenzialmente teologici ed esegetici entro cui si mosse la riflessione altomedievale sulla *lex* emerge di continuo dall'omiletica, anche dall'omiletica di età carolingia, e in particolare dal tema dell'elenco delle leggi. Nel 1995, Lawrence T. Martin e Thomas N. Hall pubblicavano uno studio sulla fortuna di questo tema nella tradizione vernacolare irlandese e nell'omiletica del grammatico anglosassone Ælfric di Eynsham<sup>15</sup>. In quella tradizione testuale, la legge è il tempo e designa una parte della storia della Salvezza. Le diverse leggi – naturale, mosaica, profetica ed evangelica – corrispondono di conseguenza ai tempi della profezia veterotestamentaria che si compiono con la venuta di Cristo. A ciascuna legge corrisponde inoltre una lista di comportamenti esemplari e di modelli di santità. La fortuna continentale di questa interpretazione del lemma *lex* veniva trattata dallo stesso Lawrence T. Martin due anni dopo, analizzando le interferenze fra la tradizione irlandese e una raccolta omiletica degli inizi del IX secolo conservata presso la Biblioteca Capitolare di Verona: un'opera di compilazione che utilizzava ampiamente la tradizione patristica e i temi propri dell'esegesi irlandese tra cui l'elenco delle leggi<sup>16</sup>.

Dopo il 1140 e la «rinascita della giurisprudenza»<sup>17</sup>, l'esemplarità normativa della Bibbia e l'inquadramento teologico del discorso giuridico non si sarebbero attenuati<sup>18</sup>. Ne troviamo ampia testimonianza nella letteratura canonica del XII secolo e dei secoli successivi. Il *Decretum* del monaco Graziano indicava nella Bibbia non solo la fonte di esempi e *auctoritates*, ma il model-

<sup>12</sup> Giordano, *Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico*, pp. 17-39.

<sup>13</sup> Kuttner, *Reflections on Gospel and Law*, p. 205.

<sup>14</sup> Francesca Cocchini parla di «superamento dei precetti legali» da parte dell'idea di legge espressa da Gregorio Magno nelle sue omelie: Cocchini, *Temî morali e modelli nell'omiletica patristica*, p. 69.

<sup>15</sup> Martin, Hall, *The enumeration of laws motif in the middle english homily*, pp. 47-65. Il volume raccoglieva gli interventi presentati alla omonima *session* sponsorizzata dalla *International Medieval Sermon Studies Society* nell'ambito del 30° Congresso Internazionale di Studi Medievali della Western Michigan University di Kalamazoo (USA).

<sup>16</sup> Martin, *The Verona Homily Collection and its Irish Connections*, pp. 25-33.

<sup>17</sup> Müller, *Introduction*, p. 2; Kuttner, *The Revival of Jurisprudence*, pp. 299-323.

<sup>18</sup> Per le relazioni tra canonistica e vita monastica medievale, cfr. Picasso, «*Sacri canones et monastica regula*».

lo normativo alternativo alla pluralità di soluzioni delle leggi degli uomini<sup>19</sup>. Per il celebre canonista bolognese Rufino, autore di un famoso commento al *Decretum*<sup>20</sup>, il diritto canonico era una branca della teologia<sup>21</sup>. Sul finire del secolo, il *magister* parigino Pierre le Chantre ricordava, nel capitolo 79 del suo *Verbum Abbreviatum*, l'esemplarità normativa del Vangelo contro la proliferazione eccessiva dei diritti particolari nella chiesa di Roma e nelle chiese locali: «Imo ideo potius praecipendum et laborandum esset, ut Evangelium observaretur, cui nunc pauci obediunt»<sup>22</sup>. E nel secolo successivo, il francescano francese Jean de la Rochelle, autore di un *Tractatus de legibus*, avrebbe definito «derivate» tutte le leggi in quanto frammenti della legge eterna<sup>23</sup>. Nel primo Quattrocento, il domenicano e arcivescovo di Firenze Antonino Pierozzi esponeva alla popolazione urbana fiorentina una «teologia della piazza» che indicava nei principi naturali ed eterni dell'amore di Dio e del prossimo il fondamento di ogni comportamento virtuoso<sup>24</sup>.

Al tempo stesso però qualcosa stava cambiando. Già in Graziano e nei suoi primi commentatori si faceva strada l'idea che molti passi della Bibbia non potessero più costituire nel presente una norma di comportamento, ma solo un orientamento alla perfezione<sup>25</sup>. Ciò implicò, a partire dalla fine del XII secolo, il cambiamento del quadro epistemologico della *lex*<sup>26</sup> cui seguì la separazione tra foro ecclesiastico (interno ed esterno) e foro laico, tra peccato e crimine<sup>27</sup>, con importanti conseguenze sulla pastorale e sulla predicazione. La letteratura teologico-canonistica si impegnò allora nella classificazione dei peccati e nella redazione di liste estremamente dettagliate che divennero, con il settenario gregoriano e il decalogo, complementi indispensabili di una predicazione intesa come «catechesi della penitenza»<sup>28</sup>.

Il riferimento è naturalmente all'interdipendenza tra predicazione quaresimale e penitenza sacramentale che si accompagnò all'attribuzione di incarichi pastorali ai frati mendicanti dopo il Lateranense IV<sup>29</sup>. L'attenzione che la storiografia ha rivolto a questa svolta pastorale ha permesso di valorizzare il ruolo del sermone come luogo di ricezione ed elaborazione della interpretazione giuridico-religiosa della società e della morale da parte della chiesa

<sup>19</sup> Wei, *Gratian the Theologian*, p. 40.

<sup>20</sup> Fiori, *Rufino*.

<sup>21</sup> Wei, *Gratian the Theologian*, pp. 42, 298.

<sup>22</sup> Petri Cantoris *Verbum Abbreviatum*, 79, col. 235; Barzillay Roberts, "Stephanus de Lingua-Tonante", p. 5.

<sup>23</sup> Smith, *The Ten Commandments*, p. 20.

<sup>24</sup> Howard, *La legge di natura nei sermoni e scritti di Antonino da Firenze*, pp. 52-68.

<sup>25</sup> Wei, *Gratian the Theologian*, p. 40.

<sup>26</sup> Grossi, *L'Europa del diritto*, p. 55; Eckert, *Peine judiciaire, pénitence et salut*, pp. 483-508, parla a questo proposito di un ritirarsi progressivo di Dio dal tribunale degli uomini.

<sup>27</sup> Chiffolleau, *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza*.

<sup>28</sup> Vecchio, *Il decalogo nella predicazione del XIII secolo*, pp. 41-56; Casagrande, Vecchio, *Peché*, p. 888.

<sup>29</sup> *Dalla penitenza all'ascolto delle confessioni*.

tardo medievale<sup>30</sup>. Resasi ormai autonoma dalla liturgia della Messa, la predicazione si collocò tra la scuola e la piazza divenendo la principale forma di divulgazione del sapere<sup>31</sup>. Resta di grande efficacia un passo molto noto della *Postilla* del domenicano Ugo di St.-Cher, nel quale il maestro domenicano leggeva il «transeamus usque Bethleem» di Lc 2,15 come l'invito a recarsi a Parigi per consumare il pane dello studio (Bethleem = «domus panis», nell'interpretazione di san Girolamo trasmessa dalla *Glossa*), per fare poi di quello stesso pane il nutrimento dei fedeli attraverso la cura pastorale: «sic pastores animarum debent transire usque Bethleem, id est Parisios, ut ibi pane coelestis doctrinæ reficiantur, et postea reverti ad propria, ut oves suas reficiant pane, quem emerunt Parisiis»<sup>32</sup>.

Le rinnovate caratteristiche compositive del sermone – tematico o *modernus* – ne fecero uno dei luoghi privilegiati del confronto tra *lex* e *christianitas*, e lo strumento più efficace di una pastorale volta ormai a insegnare al pubblico delle città il corretto ordinamento della *societas christiana*. La *lex* che impegnò i predicatori non fu più la legge naturale teologicamente intesa, ma il diritto positivo, le procedure giudiziarie, le leggi e gli statuti che governavano le comunità. Il lemma *lex* divenne protagonista di un'esegesi che aprì il sermone al confronto fra la tradizione scritturale e il lessico giuridico dell'occidente medievale. Gli scambi testuali tra Bibbia, esegesi e diritto furono facilitati dagli “strumenti di lavoro” ad uso spesso condiviso di predicatori, biblisti, giuristi, e frutto del lavoro di équipes intellettuali attive presso conventi, scuole e università. Di particolare importanza furono le raccolte di *distinctiones*, che gli studi biblici presero probabilmente in prestito dagli studi giuridici<sup>33</sup>. L'*Alphabetum in artem sermocinandi* di Pietro da Capua, maestro di teologia a Parigi divenuto cardinale sotto il pontificato di Onorio III, intesse intorno al lemma *lex* una *distinctio* in 5 punti (*Lex nature*: la ragione naturale data all'uomo al momento della creazione; *Lex scripture*: la legge mosaica; *Lex gracie*: il Vangelo; *Lex iusticie*: la carità; *Lex culpe*: lo stimolo a peccare)<sup>34</sup>. Questi strumenti preparavano all'utilizzo pastorale i concetti della scuola, risultando particolarmente adatti a rispondere all'istanza classificatoria della contemporanea procedura penitenziale sempre più connotata in senso giudiziario<sup>35</sup>. Molti dei contributi che compongono questo nostro volu-

<sup>30</sup> La letteratura sull'argomento è molto vasta. Si rinvia in questa sede a Michaud-Quantin, *Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen âge*; Casagrande, Vecchio, *I sette vizi capitali*; Casagrande, Vecchio, *Peché*, pp. 877-891; Rusconi, *L'ordine dei peccati*.

<sup>31</sup> I contributi sulla nuova pastorale del XIII secolo sono ormai numerosissimi. Mi limito perciò a rinviare a Bériou, *Aux sources d'une nouvelle pastorale*, pp. 325-361.

<sup>32</sup> Hugonis de Sancto Charo *Postilla*, VI, c. 143r.

<sup>33</sup> Barzillay Roberts, “*Stephanus de Lingua-Tonante*”, p. 106.

<sup>34</sup> Bataillon, *Intermédiaires entre les traités de morale pratique et les sermons: les “distinctiones” bibliques alphabétiques*. Le *distinctiones* di Pietro da Capua sono inedite. Si rinvia a Petri cardinalis *Alphabetum in artem sermocinandi*, Parigi, Bibliothèque nationale, ms Lat. 16896, f. 96r. Il ms (XIII secolo) apparteneva alla biblioteca del convento domenicano parigino di St. Jacques.

<sup>35</sup> Capitani, *Verso un diritto del quotidiano*, pp. 22-24; Prodi, *Una storia della giustizia*, pp. 77-78; Rusconi, *L'ordine dei peccati*, pp. 27-79, 145-153.



me consentiranno di aggiungere nuova linfa alla conoscenza dell'ampiezza e dell'importanza del fenomeno.

Si distinsero in questa predicazione soprattutto i Domenicani, come emerge dal prologo dei *Sermones communes* di Ugo da Prato (vissuto a cavallo tra Due e Trecento), per il quale i temi più utili al popolo erano i vizi e le virtù, il peccato e la penitenza, la confessione<sup>36</sup>. Nei sermoni domenicali del predicatore domenicano francese Guillaume Peyraut, composti verso gli anni Cinquanta del Duecento, le ricorrenze della parola *lex* (con le sue forme declinate *legis, legem, lege, leges*) sono ben 246. Ciascuna di esse corrisponde ad altrettante occasioni nelle quali il predicatore spiega al suo pubblico la differenza tra *lex nova, antiqua, naturalis e terrena* nella prospettiva della Salvezza. Un altro domenicano, il predicatore e vescovo di Genova Iacopo da Varazze, in un sermone per il Natale della sua collezione *de sanctis* databile intorno al 1290, menzionava a titolo di esempio il tema della procedura giudiziaria ordinaria facendone discendere l'origine da Cristo stesso<sup>37</sup>. Di lì a poco la pastorale domenicana avrebbe avuto la propria narrazione trionfale con l'affresco di Andrea di Bonaiuto nella sala capitolare del convento domenicano fiorentino di Santa Maria Novella, che metteva in scena il legame tra la predicazione dottrinale e antieretica (di Domenico), lo studio teologico (di Tommaso d'Aquino), la pastorale della confessione e della penitenza, e infine il giudizio finale e la Salvezza. Nel Quattrocento, il grande predicatore domenicano tedesco Johannes Herolt avrebbe identificato gli «utilia» da predicare al popolo con i «decem precepta, articulos fidei, septem peccata mortalia, septem sacramenta, et de penis inferni et gaudiis celi, quia pene retrahunt a peccatis et gaudia celi inflamant ad bonum»<sup>38</sup>.

Non furono da meno i Francescani, soprattutto Osservanti, impegnati nel Quattrocento a «ridisegnare lo statuto religioso e sociale di un nuovo “regimen christianum”». Queste parole di Ovidio Capitani si riferivano in particolare a figure come Roberto Caracciolo, Giacomo della Marca, Giovanni da Capestrano, che condivisero il «continuo, reciproco alimentarsi del momento della riflessione teologico-giuridica e di quello dell'attività pastorale»<sup>39</sup>.

Lungi quindi dall'essere solo un *medium* che si avvaleva a fini retorici del patrimonio normativo coevo, il sermone fu anche una sorta di *fabrique de la norme*<sup>40</sup> in grado di discuterne, interpretarne, plasmarne i contenuti contribuendo a quel sincretismo normativo che caratterizzò le dottrine e le prassi giuridiche medievali. Darleen Pryds ha etichettato questa predicazione dei frati alla fine del medioevo come una «juridical preaching», intendendo evi-

<sup>36</sup> Pellegrini, *I manoscritti dei predicatori*, p. 294; Vecchio, *Le prediche e l'istruzione religiosa*, pp. 301-335.

<sup>37</sup> Boureau, *Droit naturel et abstraction judiciaire*, pp. 1486-1487.

<sup>38</sup> Newhauser, *From Treatise to Sermon*, pp. 185-209; Casagrande, *La moltiplicazione dei peccati*, pp. 172-186.

<sup>39</sup> Capitani, *L'Europa del Quattrocento*, pp. 16, 21.

<sup>40</sup> Si fa riferimento all'uso del termine “fabbrica” come luogo al tempo stesso concreto e astratto della elaborazione e costruzione delle norme: Marmursztejn, *Introduction*, p. 7.

denziarne l'intento di influire sulle norme che regolavano il quotidiano delle comunità<sup>41</sup>. Quanto ai predicatori, negli ultimi tre secoli del medioevo molti di loro furono anche giuristi ed esperti di diritto, in grado di esercitare quella funzione di traduzione culturale che viene riconosciuta a tanta predicazione del loro tempo<sup>42</sup>. Poco sappiamo invece della maggior parte dei predicatori attivi nelle piazze, nelle chiese e nelle corti dell'occidente medievale. Conoscevano la *ratio* dei contenuti giuridici che predicavano oppure si limitavano a trasmettere quanto elaborato dai *magistri*, come sostenne polemicamente il filosofo e teologo duecentesco Enrico di Gand<sup>43</sup>? Anche a questa domanda potranno rispondere i contributi di questo volume, offrendo nuovi percorsi e prospettive di indagine.

## 2. Dalla predicazione alla norma

Veniamo ora ad un aspetto imprescindibile in ogni studio sulla comunicazione: la sua ricezione. Qual era la ricezione di questa "predicazione giuridica" da parte del legislatore? Se, partendo dalla letteratura pastorale abbiamo potuto seguire l'aprirsi progressivo del sermone ad un lessico, ad un metodo e a temi propri delle contemporanee dottrine e prassi giuridiche, cosa troviamo spostando il punto di osservazione sulle collezioni normative? Quale ricezione degli insegnamenti impartiti dalla contemporanea predicazione giuridica ci restituisce la *lex*? Riuscì, cioè, quella predicazione a normare la norma?

Soprattutto la storia delle istituzioni urbane e comunali tardomedievali ci ha ormai consegnato un'ampia documentazione dei nessi tra la predicazione e la scrittura o revisione di leggi e statuti urbani<sup>44</sup>. Per i principati e i regni un contributo fondamentale è venuto dagli studi di Jean-Paul Boyer per il regno angioino e di Paolo Evangelisti per il regno catalano-aragonese<sup>45</sup>. Per il principato franco-italiano dei Savoia, Rinaldo Comba ha ipotizzato l'influenza di alcune importanti campagne coeve di predicazione mendicante (in particolare, del domenicano Vicent Ferrer) sulle legislazioni

<sup>41</sup> «Since these preachers and the subjects on which they preached are closely tied to legal concerns in one form or another»: Pryds, *Monarchs, Lawyers, and Saints*, p. 142.

<sup>42</sup> Gehl, *Preachers, Teachers, and Translators*, pp. 289-323.

<sup>43</sup> Il riferimento è al *Quodlibet* I, 35, di Enrico di Gand (in Henrici de Gandavo *Opera Omnia*, V: *Quodlibet* I, p. 199); Marmursztejn, *Une fabrique de la norme au XIII<sup>e</sup> siècle*, p. 48.

<sup>44</sup> La letteratura storiografica sull'argomento è estremamente ampia. Ricordo in particolare il saggio di André Vauchez che possiamo definire fondativo di questa storiografia: *Una campagna di pacificazione in Lombardia verso il 1233. L'azione politica degli Ordini Mendicanti nella riforma degli statuti comunali e gli accordi di pace*, pubblicato la prima volta nel 1966 dai «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire» della École française de Rome con il titolo *Une campagne de pacification en Lombardie autour de 1233*. Mi si permetta inoltre, per il Quattrocento e per la sua contiguità al caso esaminato in questo paragrafo, il rinvio a Gaffuri, Cozzo, *Linguaggi religiosi e rimodulazioni di sovranità in uno spazio urbano*, pp. 253-283.

<sup>45</sup> Boyer, *Prédication et état napolitain dans la première moitié du XIV<sup>e</sup> siècle*, pp. 127-157; Evangelisti, *I francescani e la costruzione di uno stato*, soprattutto le pp. 162 e sgg.

primiquattrocentesche dei Savoia e degli Acaia<sup>46</sup>. Per quanto ampiamente documentata soprattutto dalla verbalizzazione comunale<sup>47</sup>, la predicazione subalpina del *magister* valenciano non ci è giunta però nella sua forma testuale non consentendoci di verificare il suo effettivo rimbalzo sulla scrittura del legislatore. Resta perciò ancora molto da fare per verificare – proprio nel ducato sabauda – la presenza a corte di una cultura religiosa e giuridica comune a predicatori e legislatori. Le pagine che seguono intendono aggiungere qualche ulteriore percorso di ricerca<sup>48</sup>.

Il tema dei rapporti tra gli *Statuta Sabaudie*, promulgati per i propri stati dal duca Amedeo VIII il 17 giugno del 1430, e la dottrina cattolica non è certamente passato inosservato, a causa soprattutto della personalità del primo duca sabauda destinato a salire sul soglio pontificio nel 1439 come antipapa di nomina basileese. La storiografia ne ha messo in evidenza sia gli aspetti più generali, legati ad una esegesi religiosa della società e della politica (comune d'altra parte a tutta la cultura medievale), sia le singole scelte normative tendenti a fare dei principi etico-religiosi cattolici la regola concreta del vivere sociale. Soprattutto il volume del 1992, *Amédée VIII – Félix V*, resta fino ad oggi un cardine di tali ricerche<sup>49</sup>. In particolare, i contributi di Rinaldo Comba, Neithard Bulst e Ugo Gherner<sup>50</sup> hanno messo in evidenza l'ansia classificatoria (l'ossessione tassonomica) del legislatore nei confronti di tutti gli aspetti della società, della vita e della morale, in evidente specularità con il controllo capillare del quotidiano esercitato dalla chiesa cattolica dal XIII secolo in poi<sup>51</sup>.

Entrando ora nel merito dell'ideologia religiosa che ispira l'intera raccolta legislativa del 1430, essa è esposta dal legislatore stesso nel *Prologo* al quinto ed ultimo libro del *corpus*<sup>52</sup>:

quinque libris huius nostri operis possunt ipse virtutes principales singulariter adaptari, ut trium virtutum theologarum fidei videlicet spei et caritatis liber primus, cardinalium vero scilicet iusticie et fortitudinis secundus, prudencie tercius et quartus, et temperancie presens liber quintus (...)<sup>53</sup>.

«L'idéologie des *Statuta*» – per citare Neithard Bulst – si esprime dunque nell'inquadramento della vita del principe e dei suoi sudditi in un ordinamen-

<sup>46</sup> Comba, *Il progetto di una società coercitivamente cristiana*, pp. 33-56.

<sup>47</sup> Gaffuri, «*In partibus illis ultra montanis*», pp. 105-120.

<sup>48</sup> Alcuni percorsi in merito in Gaffuri, *Predicatori tra città e corte nel Piemonte sabauda del Quattrocento*.

<sup>49</sup> *Amédée VIII – Félix V premier duc de Savoie et pape (1383-1451)*.

<sup>50</sup> Comba, *Les «Decreta Sabaudiae» d'Amédée VIII: un projet de société?*, pp. 179-190; Bulst, *La législation somptuaire d'Amédée VIII*, pp. 191-200; Gherner, *La concezione della giustizia*, pp. 201-213.

<sup>51</sup> Capitani, *Verso un diritto del quotidiano*, pp. 25-29.

<sup>52</sup> I rinvii testuali agli *Statuta Sabaudie* sono tratti dalla nuova edizione critica in corso, a cura di Chantal Ammann-Doubliez: *La loi du Prince. La norma del Principe*, II. *Compendium Statutorum generalis reformationis Sabaudie*; confrontabili con l'edizione quattrocentesca dei *Decreta Sabaudiae ducalia*.

<sup>53</sup> *Decreta Sabaudiae ducalia*, c. 153rv.

to giuridico cui fa da cornice il sistema medievale delle sette virtù teologali e cardinali<sup>54</sup>. Come i capitoli di un *liber de virtutibus*, i cinque libri degli *Statuta* regolavano minuziosamente la vita dei sudditi ducali alla luce dei parametri offerti dalla contemporanea letteratura penitenziale: il primo libro nel quadro delle tre virtù teologali (fede, speranza e carità); i libri successivi delle quattro virtù cardinali: la giustizia e la fortezza il secondo libro, la prudenza il terzo e il quarto libro, la temperanza il quinto.

L'aver collocato l'ultimo libro sotto il segno della temperanza appare particolarmente coerente con i contenuti che trattano della *domus* del principe. La virtù della temperanza infatti

consistit (...) principaliter in repressione superflui victus et vestitus, ewangelica doctrina demonstrante in narratione status divitis epulonis de quo dicitur quod *induebatur purpura et bisso et epulabatur cothidie splendide*, ex quibus instruimur vestitus et victus servare moderamen<sup>55</sup>.

Oltre a richiamare la vasta letteratura storiografica sul tema delle leggi suntuarie e della predicazione contro le vanità<sup>56</sup>, questo passaggio mostra l'importanza della visibilità delle virtù principesche. Come evidenziato da Tim Shephard, alla fine del medioevo l'ideologia che faceva del principe il *pastor* cui competeva la *cura* materiale e spirituale della propria *domus* e dei sudditi richiese una nuova visibilità. Le virtù del principe, in primo luogo la *pietas* e la giustizia, dovevano essere visibili e ostentate. In quanto garanzia visibile del suo ruolo ministeriale, esse diventarono il principale strumento di legittimazione e di consenso del potere regio/principesco presso i sudditi<sup>57</sup>. Non stupisce quindi che l'inquadramento morale e religioso della corte e dei suoi stati voluto da Amedeo VIII abbia procurato a lui la fama di sovrano giusto e misericordioso, e alla giustizia ducale il giudizio di conformità al disegno divino<sup>58</sup>.

Negli *Statuta* sabaudi, pur essendo rivolto il *Primo Libro* alle virtù teologali della fede, della speranza e della carità, il *Prologo* si apre sulla prima delle virtù cardinali, la giustizia, e sul suo fondamento nel diritto naturale:

ius ipsum naturale specificè per legalia et ewangelica precepta ab ipso summo rege ordinatissime collatum est, unde tanquam a fonte rivuli cuncta iura humana rationaliter edicta fluxisse dignoscuntur<sup>59</sup>.

<sup>54</sup> Bulst, *La législation somptuaire d'Amédée VIII*, p. 193.

<sup>55</sup> *Decreta Sabaudiae ducalia*, c. 153v.

<sup>56</sup> Izbicki, *Pyres of Vanities*, pp. 211-234; Muzzarelli, *Pescatori di uomini*.

<sup>57</sup> Shephard, *Princely Piety and Political Philosophy in Italy*, pp. 375-393. L'ostentazione delle virtù principesche passava anche attraverso le *joyeuses entrées*, che alla fine del medioevo composero liturgie di corte dal carattere fortemente cronomimico: Gentile, «*Il principe di Dio tra noi*», pp. 167-184.

<sup>58</sup> Gherner, *La concezione della giustizia*, p. 213.

<sup>59</sup> *Decreta Sabaudiae ducalia*, c. 9r.

L'amministrazione della giustizia è quindi il *mezzo* che ordina l'opera del principe al sommo bene, rendendone manifesta la funzione ministeriale. Se la prima responsabilità attiene alla dignità pontificale e imperiale:

sacrosancte pontificalis et imperialis dignitates (...), iusticiam tanquam omnium virtutum perfectissimam arbitantes, cum sit virtus humane societatis conservatrix unicuique quod suum est constanter distribuens, sine qua unaquaque aliarum virtutum nichil horum que competunt poterit operari<sup>60</sup>;

ad essa deve corrispondere una pari responsabilità dei principi, cui compete essere «iusticie cultores»:

Quarum salutaribus exemplis multi principes iusticie cultores ad regimen suorum subditorum constitutiones et statuta sagaciter inierunt, inter quos nonnulla nostri progenitores incliti et nos successive, zelo iusticie ducti, statuta felicia in pluribus codicellis redacta condidimus<sup>61</sup>.

Queste istruzioni e modelli di comportamento sono solidamente incardinati nella letteratura destinata ai principi fra dodicesimo e quindicesimo secolo<sup>62</sup>, ma trovano anche — come vedremo fra breve — un veicolo efficace nella predicazione<sup>63</sup>.

Dal XIII secolo in poi, il *best seller* della trattatistica destinata ai principi fu senz'altro il *De regimine principum* dell'agostiniano Egidio Romano, composto tra il 1270 e il 1280 e dedicato al re di Francia Filippo il Bello<sup>64</sup>.

Trattando del ruolo del principe, Egidio fa suo il paradigma aristotelico secondo il quale il fine di ogni uomo è la ricerca della felicità da realizzarsi attraverso le opere. L'argomentazione dell'agostiniano passa in rassegna tutto ciò con cui il principe non può identificare la propria ricerca della felicità: non nei piaceri, non nelle ricchezze, non negli onori, non nella gloria e nella fama, non nella potenza, non infine nella forza o nella bellezza del corpo, ma solo nell'amore di Dio. Un amore che si esprime non nella vita contemplativa, bensì «in actu» e «in operatione virtutis». A questo punto, il pensiero di Egidio si chiarisce ulteriormente attraverso la spiegazione della

<sup>60</sup> *Ibidem*.

<sup>61</sup> *Ibidem*, c. 9v.

<sup>62</sup> Quaglioni, *Il modello del principe cristiano*, pp. 103-122.

<sup>63</sup> Tra la fine del XII e i primi del XIII secolo il maestro parigino e allievo di Pierre le Chantre Stephen Langton affrontava, in alcuni sermoni rivolti ad un uditorio laico, il tema del potere regio e della legge nella *societas christiana*. Oltre a ribadire l'idea paolina per la quale ogni regnante è subordinato all'ordine divino e alla legge naturale — «ipse enim rex non est nisi quidam servus et minister Dei» — Langton considerava lo statuto giuridico del potere regio e il significato della tirannia alla luce dei rapporti tra il re e i suoi vassalli, tra il re e i suoi sudditi e soldati. Queste riflessioni non rimasero entro i confini della scuola e della pastorale, se si considera il ruolo che più tardi lo stesso Langton ebbe in qualità di arcivescovo di Canterbury in merito alla redazione della *Magna Charta Libertatum*: Barzillay Roberts, "Stephanus de Lingua-Tonante", pp. 124-130. Su Stephen Langton si veda ora anche Étienne Langton, *prédicateur, bibliste, théologien*.

<sup>64</sup> Del Punta, Donati, Luna, *Egidio Romano*, pp. 319-341.

funzione ministeriale del principe: questi, oltre che uomo, è «*Dei minister*» e «*rector multitudinis*» e, come tale, partecipa in modo imperfetto alla perfezione divina:

quia ergo vim regitivam et potentiam regendi habet principaliter et perfecte solus Deus, oportet quod quicumque principatur sive regnat sit divinum organum sive sit minister Dei<sup>65</sup>.

Dopo aver elencato nel secondo libro le virtù necessarie ai re e ai principi, Egidio ragiona nel terzo libro sulla giustizia e sul rapporto tra il principe e la legge, indicando nel principe il *medium* tra la legge naturale e la legge positiva<sup>66</sup>.

La fortuna del *De regimine* è attestata non solo dalla conservazione di una cospicua tradizione manoscritta che ne documenta la diffusione nelle corti europee di fine medioevo, ma anche dalla predicazione che se ne fece promotrice e mezzo di divulgazione. Così leggiamo nel famoso sermone di Jean Gerson, *Vivat rex*, pronunciato nel 1405 alla presenza del re di Francia Carlo VI e della sua corte, e nel quale spicca l'auspicio che ogni sovrano possa avere per sé e per i propri figli l'opera di Egidio Romano: «Il me samble – dice Gerson – qu'il n'est seigneur qui ne deust avoir pour soy et sez enfans le livre du Regime des princez»<sup>67</sup>.

Non stupirà quindi trovare echi del *De regimine* nella contemporanea predicazione a corte.

Negli stessi anni della predica di Gerson di fronte alla corte di Carlo VI di Francia, che corrispondono negli stati sabaudi all'intervallo tra le due redazioni legislative sabaude del 1403 e del 1430, anche la corte di Amedeo VIII e dei suoi congiunti è frequentata da predicatori che istruiscono i principi facendo della corte «un lieu de vie religieuse», «un diocèse» come scrisse Xavier de la Selle proprio a proposito della corte di Carlo VI<sup>68</sup>. Di queste forme di pedagogia teologico-politica rimangono diverse attestazioni in area sabauda. Oltre alla memoria della già ricordata predicazione del grande *magister* domenicano Vicent Ferrer, anche una predicazione più sommersa che ha tuttavia il pregio di esserci giunta nella sua forma testuale. Mi riferisco al quaresimale recitato in occasione della Pasqua del 1419 dal frate francescano Marco di Sommariva del Bosco alla principessa Bona di Acaia, sorella di Amedeo VIII e vedova del principe di Acaia Ludovico<sup>69</sup>. Il francescano, *magister* e lettore

<sup>65</sup> Aegidius Romanus, *De regimine principum*, pars I, lb. I, cap. 12.

<sup>66</sup> *Ibidem*, pars II, lb. III, cap. 29; Lambertini, *Political Thought*, p. 264.

<sup>67</sup> Perret, *Les traductions françaises du «De regimine principum» de Gilles de Rome*, p. 1 e nota 3. Nel secondo Quattrocento, i duchi di Savoia possedevano un esemplare dell'opera di Egidio Romano in traduzione francese (di Henry de Gauchi), copiata tra il 1467 e il 1468, e donata loro da Ludovico di Lussemburgo: *ibidem*, pp. 163-164.

<sup>68</sup> de la Selle, *La cour de Charles VI, lieu de vie religieuse*, pp. 65-75. Si veda anche de la Selle, *Le service des âmes à la cour*.

<sup>69</sup> Gaffuri, «*Monasticum regnum*», pp. 9-17. Il codice, autografo, fu completato da Marco l'8 marzo 1419, come precisa l'*explicit* del quaresimale: Marco di Sommariva del Bosco OFM, *Bonum Quaternarium*, f. 135r.

nella neonata Università di Torino, impartisce alla vedova una istruzione religiosa che non trascura i parametri del *regimen christianum*, proprio mentre andava consumandosi in Piemonte la transizione istituzionale dal principato degli Acaia al ducato di Savoia a seguito della morte senza eredi legittimi del principe Ludovico di Acaia alla fine del 1418.

Il modello del principe cristiano che il predicatore spiega alla principessa di Savoia-Acaia è soprattutto quello del legislatore, rispettoso delle leggi di Dio. La rilevanza, in questa predicazione, dei temi della legge e della giustizia come parti integranti del ruolo del principe va oltre i parametri religiosi e filosofico-morali, come emerge dalla *tabula* finale del quaresimale attraverso i lemmi «lex», «iudex», «iustitia» e «iudicium»: «Lex quid est»; «Leges pravas debet princeps corrigere»; «Leges iustas debet princeps dare suis subditis»; «Leges ad comodum rei publice ordinate sunt». Ai temi più generali si accompagnano argomenti e questioni più precise inerenti le procedure:

«Iudex ante quam proferat sententiam diffinitivam tria debet facere»; «Iudex quid est»; «Iudex corruptus pecunia interficiens an magis peccet quam pars corrumpens»; «Iudices quales debeant esse»; «Iudices iniquos debet princeps corrigere»; «Iudicium ut sit rite ordinatum quattuor requirit»; «Iudicium extremum debere esse non est probabile sed solum persuasibile»; «Iudicium rectum quattuor modis pervertitur»; «Iudicium rectum quattuor debet habere»; «Iusticia facit homines possessores virtutum»; «Iusticia nascuntur sex nobiles virtutes».

Le spiegazioni attraverso le quali prendono forma i *consilia* del francescano alla principessa Bona di Savoia-Acaia riecheggiano in molte loro parti i fondamenti teologico-politici delle istruzioni ai principi del trattato di Egidio Romano. Oltre a ricordarci il ruolo di garanti dell'onore dinastico assegnato alle principesse sabaude benché estromesse dalla successione, i *consilia* di Marco esaltano dunque la responsabilità dei «principi e baroni» ad essere istruiti nella scienza della verità, in modo da poter correggere chi sbaglia e istruire chi non sa e, soprattutto, in modo da comprendere le leggi divine e di istituirne di conformi:

quilibet princeps debet suo gregi modum dare et vivendi regulam. Nam, ut frequenter tibi dixi, quilibet princeps sive dominus debet in suo dominio sive re publica leges condere secundum quas suum debet populum gubernare<sup>70</sup>.

Concludendo questo breve percorso sulla predicazione giuridica nella corte ducale sabauda del Quattrocento, possiamo dire che anche in quella corte la predicazione si conferma come una *fabrique de la norme*<sup>71</sup>: cioè, uno degli spazi culturali del confronto non solo tra teologia, esegesi e legge, ma anche tra *lex aeter-*

<sup>70</sup> Marco di Sommariva del Bosco OFM, *Bonum Quaternarium*, f. 58v (*feria quarta* per la seconda domenica di Quaresima). L'apparato di fonti di questo brano è tradizionale: oltre alle Sacre Scritture e ad Agostino, anche il *Libro dei 12 abusi* dello Ps. Cipriano (il 12° abuso è proprio il popolo senza legge), e il *Policraticus* di Giovanni di Salisbury (ad esempio, il VI libro del IV capitolo, relativo all'obbligo del re di non allontanarsi mai dalla legge di Dio, di essere informato nelle lettere, e di servirsi dei consigli degli uomini di cultura: «Quod debet legem Dei habere prae mente et oculis semper, et peritus esse in litteris, et litteratorum agi consiliis»).

<sup>71</sup> Cfr. *supra*, nota 40.

na e diritto positivo. Di lì a poco, l'obiettivo pastorale di questa predicazione prese forma nella grande legislazione ducale del 1430. Subito dopo, alla predicazione di corte fece eco la predicazione quasi quotidiana dei frati nelle piazze delle città e dei piccoli centri urbani del Piemonte: anch'essa una predicazione giuridica indirizzata ai detentori del potere affinché adeguassero le leggi e gli statuti urbani alle norme eterne del diritto divino ormai garantite dalla legge del principe<sup>72</sup>.

### 3. *Verbum e ius: il volume*

I temi, gli interrogativi e i percorsi di ricerca appena esposti sono evidentemente il pane quotidiano di chi studia la predicazione medievale. Ne è una dimostrazione l'attenzione che i colloqui e i *symposia* della *International Medieval Sermon Studies Society* che mi onoro di presiedere hanno rivolto a questi temi fin dai loro esordi<sup>73</sup>. Se c'è quindi una novità nella raccolta di studi qui pubblicata, è nell'averne fatto l'oggetto specifico di una indagine collettiva che si è confrontata con una lunga diacronia: dall'omelia alto medievale alla predicazione dei frati mendicanti degli ultimi secoli del medioevo.

Proprio la scelta ampiamente diacronica ha suggerito la ripartizione dei saggi secondo criteri al tempo stesso cronologici e tematici.

La prima parte del volume (*La predicazione e la legge fra tarda antichità e riforme: Cristianesimo, Ebraismo, Islam / Preaching and Law between late Antiquity and Reforms [Christianity, Judaism, Islam]*) si interroga su un alto medioevo aperto, nel quale il rapporto tra la predicazione e la norma, tra *verbum e ius*, riflette sia i processi di cristianizzazione della morale individuale e collettiva sia alcune contemporanee teologie politiche. I temi spaziano perciò dall'inquadramento semantico ed epistemologico del lemma "legge" nella relazione tra legge divina e legge umana (Marco Rizzi, *Salvezza e legge: Romani 2,14 da Origene ad Agostino*); allo snodo teologico-politico del confronto tra una cristianità a guida imperiale o papale, trattato da Rosa Maria Parrinello per l'impero bizantino (*Predicazione e teologia politica: sulle omelie di Leone VI il Saggio [866-912]*) e Nicolangelo D'Acunto per l'Occidente gregoriano (*Argomenti di natura giuridica e strumenti della comunicazione pubblica durante la lotta per le investiture*); all'anomia monastica che non riconosce altra legge dal Vangelo (Roberto Alciati, *La regola della vita monastica nei sermoni di Cesario d'Arles*); alla messa in opera carolingia di un ordinamento regio e imperiale in senso cristiano (Raffaele Savigni, *Praedicatio, admonitio, correctio vescovile in età carolingia: norme e modelli di comportamento*); allo slittamento semantico della *correctio* da un ambito esegetico e teologico ad un ambito giudiziario, che prelude al nuovo inquadramento dei laici e della loro disciplina nelle norme canoniche della eccle-

<sup>72</sup> Cfr. *supra*, nota 44.

<sup>73</sup> Cfr. *supra*, nota 15.



sia tardomedievale (Michel Lauwers, *Prêcher, corriger, juger: à propos des usages de la "correction", entre habitus monastique et droit ecclésiastique [IX<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècle]*). Gli ultimi due saggi della prima parte riguardano la predicazione ebraica e islamica (Marc Saperstein, *Jewish Law in Medieval Jewish Preaching*; e Linda Gale Jones, *Law, Tradition, and Innovation in Islamic Preaching in the Medieval Muslim West during the Almohad Period*), e descrivono non un "altrove" ma uno spazio di influenze reciproche tra pratiche pastorali cristiane, ebraiche e musulmane, attestato proprio dal ruolo della predica nella trasmissione dei precetti religiosi, morali e di comportamento.

Le due parti successive (*Predicatori e giuristi, Predicatori giuristi / Preachers and Jurists, Preachers as jurists; Norme e procedure giudiziarie tra divulgazione e rappresentazione / Rules and legal proceedings between dissemination and performance*) entrano nel merito del massiccio ingresso del diritto nei *curricula* dei predicatori e nella predicazione, come conseguenza delle novità introdotte nella pastorale e nell'amministrazione della penitenza dal XII secolo in poi.

Gli otto saggi della seconda parte interrogano quindi l'orizzonte culturale della nuova predicazione, orientata verso una esegesi improntata sempre di più sul lessico giuridico che non teologico, e coinvolta in una pastorale preoccupata di contrastare giuridicamente ogni forma di deviazione morale e religiosa (Carolina Gual Silva, *Juridical formulas in papal decretals of the twelfth and thirteenth centuries*; Andrea Errera, *La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto: la fase della inquisitio generalis*; Catherine Royer-Hemet, *The Justification of Johannes Parvus: when preaching makes itself the advocate of tyrannicide*; Stefan Visnjevac, *Law as the Sermon: The «Sermones quadragesimales de Legibus» of Leonardo Mattei da Udine [c. 1399-1469]*; Filippo Sedda, *Un giurista sul pulpito e sotto il pulpito: note su un quaderno di lavoro di Giovanni da Capestrano*; Lorenza Tromboni, *Gli appunti filosofici di Girolamo Savonarola e la predicazione sulle leggi urbane*; Marzia Lucchesi, «*Satis vulgaria sunt apud praedicatores*». *Motivi di riflessione e circolazione di idee in tema di gioco tra giuristi canonisti e frati predicatori [secolo XV]*; Maria Grazia Nico Ottaviani, *La legislazione suntuaria. Comune, giuristi, predicatori*).

I sei saggi della terza e ultima parte mostrano infine la diffusione del fenomeno nell'intera filiera della predicazione medievale: attraverso non solo i molti strumenti e ausili testuali ad uso dei predicatori, ma anche le forme non verbali della comunicazione come le immagini e le sacre rappresentazioni (Marie-Anne Polo de Beaulieu, Jacques Berlioz, *La transmission d'un savoir juridique par les recueils d'exempla [XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècles]*; Silvana Vecchio, *Exempla de legibus. Le similitudini giuridiche di Giovanni da San Gimignano*; Nirit Ben-Aryeh Debby, *Preaching, Law and Image in Quattrocento Florence*; Sonia Caballero Escamilla, *La iconografía medieval y la justicia divina*; Beatrice Pasciuta, *Rappresentare il giudizio: il Processus Satane [XIV secolo] fra teologia e diritto*; Pietro Delcorno, *Tribunale umano e tribunale celeste. Procedure della giustizia nelle sacre rappresentazioni fiorentine*).

## Opere citate

- Aegidius Romanus, *De regimine principum*, Roma: apud Bartholomaeum Zannettum, 1607 (repr. Aalen, 1967).
- G. Alberigo, *Fede, istituzione e "Lex fundamentalis" nella tradizione cristiana*, in *Legge e Vangelo. Discussione su una legge fondamentale per la Chiesa*, Brescia 1972, pp. 15-37.
- G. Andenna, *Le incidenze ecclesiologiche del Concilio sulle Settimane Internazionali della Mendola (1959-2004)*, in *Il Concilio Vaticano II crocevia dell'umanesimo contemporaneo*, a cura di A. Bianchi, Milano 2015, pp. 71-86.
- P. Barzillay Roberts, "Stephanus de Lingua-Tonante". *Studies in the sermons of Stephen Langton*, Toronto 1968 (Pontifical Institute of Medieval Studies. Studies and Texts, 16).
- L.-J. Bataillon, *Intermédiaires entre les traités de morale pratique et les sermons: les "distinctions" bibliques alphabétiques*, in *La prédication au XIII<sup>e</sup> siècle en France et Italie. Études et documents*, Aldershot 1993, VI.
- N. Bériou, *Aux sources d'une nouvelle pastorale. Les expériences de prédication du XII<sup>e</sup> siècle*, in *La pastorale della Chiesa in Occidente dall'età ottoniana al concilio lateranense IV*, Atti della quindicesima Settimana internazionale di studio, Milano 2004, pp. 325-361.
- A. Boureau, *Droit naturel et abstraction judiciaire. Hypothèses sur la nature du droit médiéval*, in «Annales. Histoire, Sciences Sociales», 57 (2002), 6, pp. 1463-1488.
- J.-P. Boyer, *Prédication et état napolitain dans la première moitié du XIV<sup>e</sup> siècle*, in *L'État Angevin. Pouvoir, culture et société entre XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècle*, Actes du colloque international organisé par l'American Academy in Rome, l'École Française de Rome, l'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, l'U.M.R. Telemme et l'Université de Provence, l'Università degli Studi di Napoli Federico II, Roma, 1998, pp. 127-157.
- N. Bulst, *La législation somptuaire d'Amédée VIII*, in *Amédée VIII – Félix V premier duc de Savoie et pape (1383-1451)*, Colloque international, sous la direction de B. Andenmatten et A. Paravicini Bagliani, avec la collaboration de N. Pollini, Lausanne 1992, pp. 191-200.
- O. Capitani, *Verso un diritto del quotidiano*, in *Dalla penitenza all'ascolto delle confessioni. Il ruolo dei frati mendicanti*, Atti del 23<sup>o</sup> Convegno internazionale di Studi Francescani, Spoleto 1996, pp. 3-29.
- O. Capitani, *L'Europa del Quattrocento. L'inserimento di Giacomo della Marca nella vicenda storica del 400, tra papi, crisi conciliare, osservanza e Bernardino da Siena e Giovanni da Capistrano*, in *San Giacomo della Marca nell'Europa del 400*, Atti del Convegno Internazionale di studi, Padova 1997, pp. 13-32.
- C. Casagrande, *La moltiplicazione dei peccati. I cataloghi dei peccati nella letteratura pastorale dei secoli XIII-XV*, in *Morire di peste: testimonianze antiche e interpretazioni moderne della "peste nera" del 1348*, a cura di O. Capitani, Bologna 1995, pp. 169-196.
- C. Casagrande, S. Vecchio, *Peché*, in *Dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval*, sous la direction de J. Le Goff, J.-Cl. Schmitt, Paris 1999, pp. 877-891.
- C. Casagrande, S. Vecchio, *I sette vizi capitali: storia dei peccati nel Medioevo*, Torino 2000.
- J. Chiffolleau, *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza*, Bologna 2010.
- F. Cocchini, *Temi morali e modelli nell'omiletica patristica: aspetti etici nella predicazione di Gregorio Magno*, in *Predicazione e società: riflessione etica, valori e modelli di comportamento / Preaching and Society in the Middle Ages: Ethics, Values and social Behaviour*, Atti / Proceedings of the 12<sup>th</sup> Medieval Sermon Studies Symposium, a cura di L. Gaffuri, R. Quinto, Padova 2002, pp. 53-70.
- R. Comba, *Il progetto di una società coercitivamente cristiana: gli statuti di Amedeo VIII di Savoia*, in «Rivista storica italiana», 103 (1991), pp. 33-56.
- R. Comba, *Les «Decreta Sabaudiae» d'Amédée VIII: un projet de société?*, in *Amédée VIII – Félix V premier duc de Savoie et pape (1383-1451)*, Colloque international, sous la direction de B. Andenmatten et A. Paravicini Bagliani, avec la collaboration de N. Pollini, Lausanne 1992, pp. 179-190.
- X. de la Selle, *Le service des âmes à la cour. Confesseurs et aumôniers des rois de France du XIII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle*, Paris 1995 (Mémoires et documents de l'École des Chartes, 43).
- X. de la Selle, *La cour de Charles VI, lieu de vie religieuse*, in *Saint-Denis et la royauté. Études offertes à Bernard Guenée*, sous la direction de F. Autrand, C. Gauvard, J.-M. Moeglin, Paris 1999, pp. 65-75.
- Decreta Sabaudiae ducalia*, Turin: Jean Fabre, 1477 (Facs. Verlag Detlev Auvermann, Glashütten / Taunus 1973).

- F. Del Punta, S. Donati, C. Luna, *Egidio Romano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 42, Roma 1993, pp. 319-341.
- R. Eckert, *Peine judiciaire, pénitence et salut entre droit canonique et théologie (XII<sup>e</sup> s. - début du XIII<sup>e</sup> s.)*, in *L'Ordre chrétien médiéval entre le droit et la foi*, in «Revue de l'histoire des religions», 228 (2011), 4, pp. 483-508.
- Étienne Langton, *prédicateur, bibliste, théologien. Etudes réunies*, eds. L.-J. Bataillon, N. Bériou, G. Dahan, R. Quinto, Turnhout 2010.
- P. Evangelisti, *I francescani e la costruzione di uno stato. Linguaggi politici, valori identitari, progetti di governo in area catalano-aragonesa*, Padova 2006.
- G. Fassò, *La legge della ragione*, Bologna 1964.
- A. Fiori, *Rufino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 89, Roma 2017 < <http://www.treccani.it/>>.
- G. Fornero, *Bioetica cattolica e bioetica laica*, Milano 2005.
- L. Gaffuri, «*In partibus illis ultra montanis*». *La missione subalpina di Vicent Ferrer (1402-1408)*, in *Mirificus praedicator. À l'occasion du sixième centenaire du passage de saint Vincent Ferrer en pays romand*, Actes du colloque d'Estavayer-le-Lac, sous la direction de P.-B. Hodel OP et F. Morenzoni, Roma 2006 (Institutum Historicum Fratrum Praedicatorum Romae. Dissertationes Historicae, fasc. XXXII), pp. 105-120.
- L. Gaffuri, P. Cozzo, *Linguaggi religiosi e rimodulazioni di sovranità in uno spazio urbano: Torino fra XV e XVII secolo*, in *Marquer la ville. Signes, traces, empreintes du pouvoir dans les espaces urbains (XIII<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de P. Boucheron et J.-Ph. Genet, Paris, 2014, pp. 253-283.
- L. Gaffuri, «*Monasticum regnum*»: *la religio politica medievale fra testo e contesto*, in «*Monasticum regnum*». *Religione e politica nelle pratiche di governo tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. Andenna, L. Gaffuri, E. Filippini, Berlin 2015, pp. 9-17 (Vita regularis. Ordnungen und Deutungen religiösen Lebens im Mittelalter, 58).
- L. Gaffuri, *Predicatori tra città e corte nel Piemonte sabaudò del Quattrocento*, in *Prêcher dans les espaces lotharingiens. XIII<sup>e</sup>-XIX<sup>e</sup> siècles*, Colloque organisé par LLSETI et le CRULH, avec le concours de l'Université Savoie Mont Blanc et l'Université de Lorraine dans le cadre de l'ANR LODOCAT (in corso di stampa).
- Cl. Gauvard, A. Boureau, R. Jacob, Ch. de Miramon, *Les normes*, in *Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne*, sous la direction de J.-Cl. Schmitt et O.G. Oexle, Paris 2002 (Histoire ancienne et médiévale, 66), pp. 461-482.
- P.F. Gehl, *Preachers, Teachers, and Translators: The social meaning of language study in Trecento Tuscany*, in «*Viator*», 25 (1994), pp. 289-323.
- L.C. Gentile, «*Il principe di Dio tra noi*»: *liturgia civica e cristomimesi del sovrano nello iocundum ingressum tra Savoia e Piemonte (metà del XIV secolo – inizio del XVI secolo)*, in *Images, cultes, liturgies. Les connotations politiques du message religieux*, sous la direction de L. Gaffuri et P. Ventrone, Paris 2014, pp. 167-184.
- U. Gherner, *La concezione della giustizia nel progetto politico di Amedeo VIII*, in *Amédée VIII – Félix V premier duc de Savoie et pape (1383-1451)*, Colloque international, sous la direction de B. Andenmatten et A. Paravicini Bagliani, avec la collaboration de N. Pollini, Lausanne 1992, pp. 201-213.
- L. Giordano, *Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell'epistolario di Gregorio Magno*, Bari 1997 (Quaderni di «*Vetera Christianorum*», 25), pp. 17-39.
- P. Grossi, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari 2009.
- Henrici de Gandavo *Opera Omnia*, V, *Quodlibet I*, ed. R. Macken, Leuven - Leiden 1979.
- P. Howard, *La legge di natura nei sermoni e scritti di Antonino da Firenze*, in *Legge e Natura. I dibattiti teologici e giuridici fra XV e XVII secolo*, Atti del Convegno, a cura di C. Sulas, R. Saccenti, Roma 2016, pp. 52-68.
- Hugonis de Sancto Charo *Postilla*, Venezia: Stamperia Niccolò Pezzana, 1703.
- Th.M. Izbicki, *Pyres of Vanities: Mendicant Preaching on the Vanity of Women and Its Lay Audience*, in «*De ore Domini*». *Preacher and Word in the Middle Ages*, eds. T.L. Amos, E.A. Green, B.M. Kienzle, Kalamazoo (Mich.) 1989, pp. 211-234.
- S. Kuttner, *Reflections on Gospel and Law in the History of the Church*, in «*Liber amicorum*» *Monseigneur Onclin. Actuele thema's van kerkelijk en burgerlijk recht – Thèmes actuels de droit canonique et civil*, Leuven 1976, pp. 199-209 (rist. in S. Kuttner, *Studies in the History of Medieval Canon Law*, Aldershot 1990, IX).
- S. Kuttner, *The Revival of Jurisprudence, in Renaissance and Renewal in the Twelfth Century*,

- eds. R. Benson, G. Constable, Cambridge (MA) 1982, pp. 299-323 (rist. in S. Kuttner, *Studies in the History of Medieval Canon Law*, Aldershot 1990, III).
- La loi du Prince. La norma del Principe, sous la direction de F. Morenzoni, avec la collaboration de M. Caesar, II, *Compendium Statutorum generalis reformationis Sabaudie*, Édition critique par Ch. Ammann-Doubliez, Torino 2018 (Biblioteca Storica Subalpina, 228-II).
- R. Lambertini, *Political Thought*, in *A companion to Giles of Rome*, eds. Ch.F. Briggs, P.S. Eardley, Leiden - Boston 2016, pp. 255-274.
- E. Marmursztejn, *Introduction*, in *La fabrique de la norme. Lieux et modes de production des normes au Moyen Âge et à l'époque moderne*, sous la direction de V. Beaulande-Barraud, J. Claustre, E. Marmursztejn, Rennes 2012, pp. 7-14.
- E. Marmursztejn, *Une fabrique de la norme au XIII<sup>e</sup> siècle: l'Université de Paris*, in *La fabrique de la norme. Lieux et modes de production des normes au Moyen Âge et à l'époque moderne*, sous la direction de V. Beaulande-Barraud, J. Claustre, E. Marmursztejn, Rennes 2012, pp. 31-48.
- L.T. Martin, T.N. Hall, *The enumeration of laws motif in the middle english homily "An Bispel"*, in *Models of Holiness in Medieval Sermons*, Proceedings of the International Symposium, eds. B. Mayne Kienzle, E. Wilks Dolnikowski, R. Drage e A.T. Thayer, Louvain-La-Neuve 1996 (Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales. Textes et Études du Moyen Âge, 5), pp. 47-65.
- L.T. Martin, *The Verona Homily Collection and its Irish Connections*, in *Medieval Sermons and Society: Cloister, City, University*, Proceedings of International Symposia at Kalamazoo and New York, eds. J. Hamesse, B. Mayne Kienzle, D.L. Stoudt, A.T. Thayer, Louvain-La-Neuve 1998, pp. 25-33.
- L. Mayali, *Introduction. De la raison à la foi: l'entrée du droit en religion*, in *L'Ordre chrétien médiéval entre le droit et la foi*, in «Revue de l'histoire des religions», 228 (2011), 4, pp. 475-482.
- P. Michaud-Quantin, *Sommes de casuistique et manuels de confession au moyen âge (XII<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles)*, Louvain-Lille 1962 (Analecta Mediaevalia Namurcensia, 13).
- W.P. Müller, *Introduction: Medieval Church Law as a Field of Historical Inquiry*, in *Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington*, eds. W.P. Müller, M.E. Sommar, Washington D.C. 2006, pp. 1-14.
- M.G. Muzzarelli, *Pescatori di uomini. Predicatori e piazze alla fine del Medioevo*, Bologna 2005.
- R. Newhauser, *From Treatise to Sermon: Johannes Herolt on the «novem peccata aliena»*, in *"De ore Domini". Preacher and Word in the Middle Ages*, eds. T.L. Amos, E.A. Green, B.M. Kienzle, Kalamazoo (Mich.) 1989, pp. 185-209.
- B. Pasciuta, *Il diavolo in Paradiso. Diritto, teologia e letteratura nel Processus Satane (sec. XIV)*, Roma 2015.
- L. Pellegrini, *I manoscritti dei predicatori*, Roma 1999 (Institutum Historicum Fratrum Praedicatorum. Dissertationes Historicae, 26).
- K. Pennington, *The prince and the law 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1993.
- N.-L. Perret, *Les traductions françaises du «De regimine principum» de Gilles de Rome. Parcours matériel, culturel et intellectuel d'un discours sur l'éducation*, Leiden 2011 (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 39).
- Petri Cantoris *Verbum abbreviatum* (*Patrologia Latina*, 205).
- G. Picasso, *"Sacri canones et monastica regula". Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale*, Milano 2006 (Bibliotheca erudita. Studi e documenti di storia e filologia, 27).
- P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000.
- D. Pryds, *Monarchs, Lawyers, and Saints: Juridical preaching on holiness*, in *Models of Holiness in medieval Sermons*, Proceedings of the International Symposium, eds. B.M. Kienzle, E.W. Dolnikowski, R. Drage Hale, D. Pryds, A. Thayer, Louvain-La-Neuve 1996, pp. 141-156.
- D. Quaglioni, *Il modello del principe cristiano. Gli "specula principum" fra Medio Evo e prima Età Moderna*, in *Modelli nella storia del pensiero politico*, I, a cura di V.I. Comparato, Firenze 1987, pp. 103-122.
- D. Quaglioni, *Diritto e teologia: temi e modelli biblici nel pensiero di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società*, Atti del I<sup>o</sup> Convegno storico internazionale, Spoleto 2014, pp. 333-350.

- R. Rusconi, *L'ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna*, Bologna 2002.
- T. Shephard, *Princely Piety and Political Philosophy in Italy, CA. 1430-1530*, in «Viator», 46 (2015), 2, pp. 375-393.
- L. Smith, *The Ten Commandments. Interpreting the Bible in the Medieval World*, Leiden-Boston 2014.
- B. Tierney, *Natural law and natural rights*, in *Christianity and Law: An Introduction*, eds. J. Witte Jr., F.S. Alexander, Cambridge 2008, pp. 89-103.
- A. Vauchez, *Una campagna di pacificazione in Lombardia verso il 1233. L'azione politica degli Ordini Mendicanti nella riforma degli statuti comunali e gli accordi di pace*, in *Ordini mendicanti e società italiana. XIII-XV secolo*, Milano 1990, pp. 119-161 (VII).
- S. Vecchio, *Il decalogo nella predicazione del XIII secolo*, in «Cristianesimo nella storia», 10 (1989), pp. 41-56.
- S. Vecchio, *Le prediche e l'istruzione religiosa*, in *La predicazione dei frati dalla metà del '200 alla fine del '300*, Atti del 22° Convegno internazionale di Studi Francescani, Spoleto 1995, pp. 301-335.
- J.C. Wei, *Gratian the Theologian*, Washington, D.C. 2016 (Studies in Medieval and Early Modern Canon Law, 13).
- J. Witte, Jr., *Introduction*, in *Christianity and Law: An Introduction*, eds. J. Witte, Jr., F.S. Alexander, Cambridge 2008, pp. 1-32.

Laura Gaffuri  
Università degli Studi di Torino  
laura.gaffuri@unito.it